

6 Contributo Autonoma Sistemazione CAS

A valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 174/2014 viene stimata ed accantonata una somma pari ad € 432.000,00 a copertura:

- a) dei contributi a favore dei nuclei familiari sgomberati dalle proprie abitazioni che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione temporanea;
- b) degli oneri sostenuti dai Comuni che hanno provveduto ad assicurare l'assistenza alla popolazione anticipando ai nuclei familiari sfollati somme a titolo di contributo per l'autonoma sistemazione o reperendo per loro conto alloggi per la sistemazione temporanea.

La somma accantonata tiene conto di un arco temporale decorrente dall'evacuazione delle abitazioni inagibili fino alla scadenza dello stato di emergenza.

Con la direttiva riportata nel paragrafo seguente sono disciplinati i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione nonché le modalità per la rendicontazione degli stessi e degli oneri di cui sopra sostenuti dai Comuni nel rispetto dei limiti di importo previsti dall'articolo 2 dell'OCDPC n. 174/2014.

6.1 Direttiva

Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche che dall'ultima decade del mese di dicembre 2013 al 31 marzo 2014 hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Reggio-emilia e Rimini.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica nei Comuni individuati al capitolo "Elenco Comuni colpiti" del presente Piano e riportati in calce alla direttiva, nel cui territorio risultino nuclei familiari sfollati in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche, di seguito denominati eventi calamitosi, verificatisi tra l'ultima decade del mese di dicembre 2013 e il mese di marzo 2014.
2. La presente direttiva, in applicazione dell'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 174 del 9 luglio 2014 detta

disposizioni di dettaglio in ordine alla concessione del contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa in conseguenza degli eventi calamitosi sia stata dichiarata inagibile con provvedimento della competente autorità.

Art. 2

Data e luogo di presentazione della domanda di contributo

1. Per la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione, gli interessati che, alla data degli eventi calamitosi, risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente nell'abitazione sgomberata con ordinanza sindacale devono presentare entro il termine perentorio del **15 ottobre 2014** apposita domanda, utilizzando il modulo allegato alla presente direttiva.
2. La domanda deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione sgomberata.
3. La domanda di contributo può essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta con raccomandata a.r.. In quest'ultimo caso fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga presentata da terzi o spedita a mezzo posta, alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.
4. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile, e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria dando a tal fine un congruo termine non superiore comunque a 20 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

Art. 3

Definizione di nucleo familiare e di abitazione principale abituale e continuativa

1. Per abitazione principale abituale e continuativa si intende quella in cui alla data degli eventi calamitosi risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare.
2. Nei casi in cui sussistano fondati dubbi circa l'effettiva dimora abituale nell'abitazione dichiarata inagibile in cui risulta stabilita alla data degli eventi calamitosi la residenza anagrafica, il Comune richiede la

documentazione comprovante la effettiva dimora (es.: contratti di locazione, comodato o usufrutto, utenze e relativi consumi) con raccomandata a.r, fissando a tal fine un congruo termine, non inferiore comunque a **20 giorni**, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile e di tale esito deve essere data comunicazione da parte del Comune al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda di contributo.

3. Per nucleo familiare si intende quello con residenza anagrafica e dimora abituale alla data degli eventi calamitosi nell'abitazione sgomberata come risultante dal certificato storico dello stato di famiglia, ovvero quello composto da un numero inferiore sulla base di quanto dichiarato dal richiedente il contributo o comunque accertato dal Comune.

Art. 4

Presupposti per la concessione del contributo e relativa durata

1. Il contributo spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa .
2. Il contributo è concesso a decorrere dalla data dell'ordinanza di sgombero o, se antecedente, dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall'interessato e confermata con apposita attestazione dall'amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità per il rientro nell'abitazione e comunque non oltre la scadenza dello stato di emergenza.
3. Ai sensi e per gli effetti della presente direttiva, dalla data di fine dei lavori di ripristino dell'agibilità si intende automaticamente revocata l'ordinanza di sgombero.

Art. 5

Istruttoria delle domande di contributo e attività di controllo da parte dei Comuni

1. Entro il **15 novembre 2014**, i Comuni, previa verifica del rispetto del termine perentorio del **15 ottobre 2014** per la presentazione delle domande di contributo, procedono alla relativa istruttoria e ad effettuare un controllo a campione circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto di notorietà rese nelle domande.
2. Il controllo è eseguito nella misura stabilita da ciascun Comune in relazione al numero delle domande di contributo presentate entro il termine prescritto e, comunque, nella misura non inferiore al 50% delle stesse.

3. In tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, i Comuni procedono tramite i propri uffici o quelli di altra amministrazione - se l'amministrazione comunale precedente non coincide con quella certificante - ad accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati; in caso di accertata insussistenza dei requisiti, i Comuni provvedono a comunicare agli interessati l'inammissibilità della domanda all'indirizzo ivi indicato.

Art. 6

Importo mensile del contributo

1. Il contributo è concesso nella misura di € 200,00 mensili per ogni componente il nucleo familiare ed entro il massimale mensile di € 600,00.
2. Ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo è concesso nella misura di € 300,00 mensili.
3. Il contributo è aumentato € 200,00 per ogni componente il nucleo familiare che risulti alla data degli eventi calamitosi:
 - a. portatore di handicap;
 - b. disabile con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%.
4. La quota aggiuntiva di cui al precedente comma 3 rimane di importo pari ad € 200,00 mensili ancorché un componente il nucleo familiare presenti più di uno degli stati ivi previsti ed è riconosciuto anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo.
5. Per il periodo inferiore al mese, il contributo è determinato dividendo l'importo mensile per il numero dei giorni del mese di riferimento moltiplicato per i giorni di mancata fruibilità dall'abitazione.

Art. 7

Casi di riduzione e aumento del contributo

1. Il contributo mensile, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, è aumentato:
 - a) dalla data di nascita di un nuovo componente;
 - b) dalla data in cui il componente trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione si ricongiunga prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione con il nucleo familiare in autonoma sistemazione.
2. Il contributo è ridotto:

- a) dal giorno successivo al decesso di un componente; il contributo non ancora percepito e maturato sino a tale giorno è erogato agli eredi; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo al decesso di uno di essi il contributo è riconosciuto all'altro componente nella misura di € 300,00;
 - b) dalla data in cui uno o più componenti siano sistemati in strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione;
 - c) dalla data di costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di un componente che non farà rientro nell'abitazione, salvo il ricongiungimento di quest'ultimo al nucleo familiare originario prima del ripristino dell'agibilità dell'abitazione; qualora il nucleo sia costituito da due componenti, dal giorno successivo alla fuoriuscita di uno di essi il contributo è riconosciuto all'altro componente nella misura di € 300,00;
3. Le variazioni comportanti l'aumento o la riduzione del contributo devono essere comunicate al Comune entro **5 giorni** dalla data in cui si verificano.

Art. 8

Sistemazione dei nuclei familiari in alloggi con oneri a carico della pubblica amministrazione

1. In caso di sistemazione dei nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni che si accollano i relativi oneri, alla copertura finanziaria di questi si provvede nella misura dell'importo del contributo mensile per l'autonoma sistemazione che sarebbe spettato al nucleo familiare ai sensi dell'articolo 6 o, se di importo inferiore, nella misura corrispondente agli oneri mensili effettivamente sostenuti per ciascun nucleo familiare.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì nel caso di oneri sostenuti dai Comuni per contributi da essi anticipati a favore di nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione.
3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, i Comuni trasmettono al Commissario delegato presso l'Agenzia regionale di protezione civile la relativa rendicontazione con le modalità previste all'articolo 12, commi 4 e 5.

Art. 9

Soluzione alloggiativa mista

1. Nel caso di soluzione alloggiativa mista, ovvero di sistemazione abitativa autonoma e sistemazione in alloggi o strutture ricettive con oneri a carico della pubblica amministrazione, il contributo, sussistendo i presupposti e

le condizioni di cui alla presente direttiva, spetta solo per il periodo di autonoma sistemazione.

Art. 10

Casi di esclusione e sospensione del contributo

1. Il contributo non spetta:
 - a. al nucleo familiare che non presenti domanda di contributo per l'autonoma sistemazione entro il termine perentorio del **15 ottobre 2014**;
 - b. al nucleo familiare che rientri nell'abitazione sgomberata senza aver effettuato i lavori necessari al ripristino dell'agibilità;
 - c. al nucleo familiare assegnatario di un alloggio o sistemato in una struttura ricettiva con oneri a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9;
 - d. al nucleo familiare trasferito da un alloggio ACER inagibile ad un altro alloggio ACER;
 - e. alla persona trasferita da una struttura di riposo inagibile o da una struttura socio-sanitaria inagibile ad un'altra struttura di riposo o socio-sanitaria;
 - f. al componente del nucleo familiare che abbia costituito un proprio nucleo familiare, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, lettera c);
 - g. al componente del nucleo familiare trasferito dall'abitazione sgomberata ad una struttura socio-sanitaria con oneri, anche parziali, a carico della pubblica amministrazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b);
 - h. al lavoratore – compreso eventualmente il suo nucleo familiare - che alla data degli eventi calamitosi abitava nella stessa abitazione sgomberata del suo datore di lavoro, prestando la sua opera, in modo continuativo, esclusivamente per le necessità ed il funzionamento della vita familiare di quest'ultimo con contratto di lavoro a servizio intero (es. puericultrice, infermiere generico, chef, autista personale, giardiniere, custode, colf, badante, domestico, etc.) comprendente, oltre alla retribuzione, la fruibilità di vitto e alloggio, e che continui sulla base del medesimo contratto a prestare la propria opera presso lo stesso datore di lavoro ovvero che presti in base a tale tipologia di contratto la propria opera presso un diverso datore di lavoro;

- i. al nucleo familiare che abbia la disponibilità di altra abitazione *libera ed agibile* nel territorio del comune di residenza, o in un comune confinante, a titolo - anche pro quota - di proprietà o di altro diritto reale di godimento (es. usufrutto, uso); per abitazione agibile si intende quella immediatamente utilizzabile, con impianti a norma, allacciamenti ed arredi, e per abitazione libera si intende quella per la cui disposizione sussista il consenso di eventuali altri contitolari del diritto reale di godimento non facenti parte dello stesso nucleo familiare o che alla data di entrata in vigore della presente direttiva- coincidente con la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna - non fosse già oggetto di un preliminare di vendita o di un mandato per la vendita o per la locazione;
 - j. al nucleo familiare che venda l'abitazione sgomberata in data antecedente al ripristino dell'agibilità.
2. Non sono cumulabili i contributi per l'autonoma sistemazione connessi agli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva e quelli connessi a precedenti eventi calamitosi.

Art. 11

Comunicazione variazioni

1. Il richiedente il contributo è tenuto a comunicare al Comune in cui è ubicata l'abitazione sgomberata, entro 5 giorni dal suo verificarsi, ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda di contributo.

Art. 12

Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi autonoma sistemazione e di rimborso degli oneri sostenuti direttamente dai Comuni

1. Entro il **20 novembre 2014** i Comuni trasmettono al Commissario delegato presso l'Agenzia regionale di protezione civile un elenco riepilogativo delle domande accolte - utilizzando un apposito modulo che sarà reso disponibile dall'Agenzia - unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi spettanti sino al **31 luglio 2014** o, se antecedente, sino alla data di fine lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione.
2. Per i contributi spettanti dal 1 agosto 2014 sino alla scadenza dello stato di emergenza o, se antecedente, sino alla data di fine lavori di ripristino dell'agibilità dell'abitazione, i Comuni, trasmettono al Commissario delegato presso l'Agenzia regionale di protezione civile entro il **20 gennaio 2015** la richiesta di trasferimento delle relative risorse finanziarie, corredata dell'elenco riepilogativo degli aventi titolo.

3. I Comuni, ad avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie, provvedono con la massima tempestività alla liquidazione dei contributi agli interessati.
4. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri sostenuti dai Comuni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, per i contributi da essi erogati a titolo di anticipazione ai nuclei familiari che hanno provveduto autonomamente alla propria sistemazione, i relativi dati sono riportati negli elenchi riepilogativi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
5. Nel caso di sistemazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, di nuclei familiari in alloggi reperiti dai Comuni con oneri a proprio carico, ai fini della rendicontazione e della liquidazione della relativa spesa i Comuni interessati provvedono a quantificarne l'ammontare, - tenuto conto dei limiti di importo previsti nel predetto art. 8, comma 1 - in apposito atto amministrativo in cui devono essere specificati: l'importo dei canoni di locazione ed eventuali oneri accessori; gli estremi degli atti amministrativi di liquidazione e dei mandati di pagamento delle somme corrisposte ai proprietari degli immobili locati; il numero dei nuclei familiari, il numero e la data di nascita dei relativi componenti e se tra questi siano presenti soggetti che alla data degli eventi calamitosi erano portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%. Alla erogazione delle risorse finanziarie a copertura di tali oneri si provvede dietro presentazione da parte dei Comuni interessati di apposita richiesta, corredata di copia conforme all'originale del predetto atto amministrativo, da trasmettersi al Commissario delegato presso l'Agenzia regionale di protezione civile:
 - a) entro il **20 novembre 2014** per gli oneri sostenuti per il periodo fino al 31 luglio 2014 o, se antecedente, fino al ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata;
 - b) entro il **20 gennaio 2015** per gli oneri sostenuti per il periodo dal 1 agosto 2014 fino alla scadenza dello stato di emergenza o, se antecedente, fino al ripristino dell'agibilità dell'abitazione sgomberata.

Elenco dei comuni colpiti

N prog	Provincia	Comune
1	BO	Anzola Emilia
2	BO	Baricella
3	BO	Bologna
4	BO	Borgo Tossignano
5	BO	Budrio
6	BO	Camugnano
7	BO	Casalecchio di Reno

N prog	Provincia	Comune
8	BO	Casalfiumanese
9	BO	Castel d'Aiano
10	BO	Castel del Rio
11	BO	Castel di Casio
12	BO	Castel San Pietro Terme
13	BO	Castenaso
14	BO	Castiglione dei Pepoli
15	BO	Fontanelice
16	BO	Gaggio Montano
17	BO	Granaglione
18	BO	Grizzana Morandi
19	BO	Imola
20	BO	Lizzano in Belvedere
21	BO	Loiano
22	BO	Marzabotto
23	BO	Medicina
24	BO	Monghidoro
25	BO	Monte San Pietro
26	BO	Monterenzio
27	BO	Monzuno
28	BO	Ozzano
29	BO	Pianoro
30	BO	Porretta Terme
31	BO	S. Benedetto Val di Sambro
32	BO	Sala Bolognese
33	BO	San Lazzaro di Savena
34	BO	Sasso Marconi
35	BO	Valsamoggia
36	BO	Vergato
37	BO	Zola Predosa
38	FC	Bagno di Romagna
39	FC	Borghi
40	FC	Castrocaro Terme e Terra del Sole
41	FC	Cesena
42	FC	Cesenatico
43	FC	Civitella di Romagna
44	FC	Dovadola
45	FC	Forlì
46	FC	Galeata
47	FC	Meldola
48	FC	Mercato Saraceno
49	FC	Modigliana
50	FC	Portico S. Benedetto
51	FC	Predappio

N prog	Provincia	Comune
52	FC	Premilcuore
53	FC	Rocca S.Casciano
54	FC	Roncofreddo
55	FC	S.Sofia
56	FC	Sarsina
57	FC	Sogliano al R.
58	FC	Tredozio
59	MO	Castelnuovo Rangone
60	MO	Castelvetro
61	MO	Fanano
62	MO	Fiumalbo
63	MO	Formigine
64	MO	Frassinoro
65	MO	Guiglia
66	MO	Lama Mocogno
67	MO	Maranello
68	MO	Marano s/P
69	MO	Modena
70	MO	Montecreto
71	MO	Montefiorino
72	MO	Montese
73	MO	Palagano
74	MO	Pavullo nel Frignano
75	MO	Pievepelago
76	MO	Polinago
77	MO	Prignano
78	MO	Riolunato
79	MO	San Cesario
80	MO	Savignano s/P
81	MO	Sestola
82	MO	Spilamberto
83	MO	Vignola
84	MO	Zocca
85	PC	Agazzano
86	PC	Aseno
87	PC	Bettola
88	PC	Bobbio
89	PC	Caminata
90	PC	Caorso
91	PC	Carpaneto
92	PC	Castell'Arquato
93	PC	Cerignale
94	PC	Coli
95	PC	Corte Brugnatella

N prog	Provincia	Comune
96	PC	Farini
97	PC	Ferriere
98	PC	Gazzola
99	PC	Gropparello
100	PC	Lugagnano
101	PC	Morfasso
102	PC	Nibbiano
103	PC	Ottone
104	PC	Pecorara
105	PC	Pianello V.T.
106	PC	Piozzano
107	PC	Ponte dell'Olio
108	PC	Travo
109	PC	Vernasca
110	PC	Zerba
111	PC	Ziano
112	PR	Albareto
113	PR	Bardi
114	PR	Bedonia
115	PR	Berceto
116	PR	Bore
117	PR	Borgo val di Taro
118	PR	Calestano
119	PR	Compiano
120	PR	Corniglio
121	PR	Felino
122	PR	Fidenza
123	PR	Fornovo di Taro
124	PR	Langhirano
125	PR	Lesignano de' Bagni
126	PR	Medesano
127	PR	Monchio delle Corti
128	PR	Neviano degli Arduini
129	PR	Noceto
130	PR	Palanzano
131	PR	Pellegrino Parmense
132	PR	Salsomaggiore Terme
133	PR	Sissa Trecasali
134	PR	Solignano
135	PR	Tizzano Val Parma
136	PR	Terenzo
137	PR	Tornolo
138	PR	Traversetolo
139	PR	Valmozzola

N prog	Provincia	Comune
140	PR	Varano de' Melegari
141	PR	Varsi
142	RE	Cavriago
143	RE	Baiso
144	RE	Bibbiano
145	RE	Busana
146	RE	Canossa
147	RE	Carpineti
148	RE	Casalgrande
149	RE	Casina
150	RE	Castellarano
151	RE	Castelnovo Nei Monti
152	RE	Collagna
153	RE	Ligonchio
154	RE	Quattro Castella
155	RE	Ramiseto
156	RE	Reggio Emilia
157	RE	Rubiera
158	RE	San Polo
159	RE	Scandiano
160	RE	Toano
161	RE	Vetto
162	RE	Vezzano sul Crostolo
163	RE	Viano
164	RE	Villa Minozzo
165	RN	Casteldelci
166	RN	Coriano
167	RN	Gemmano
168	RN	Maiolo
169	RN	Mondaino
170	RN	Monte Colombo
171	RN	Montefiore Conca
172	RN	Montegridolfo
173	RN	Montescudo
174	RN	Pennabilli
175	RN	Riccione
176	RN	Rimini
177	RN	Saludecio
178	RN	San Leo
179	RN	Sant'Agata Feltria
180	RN	Santarcangelo
181	RN	Talamello
182	RN	Poggio Torriana
183	RN	Verucchio